

## I ristorni nelle società cooperative: aspetti normativi, contabili e fiscali

a cura di Giuseppe Demauro

### Definizione e inquadramento normativo

Nell'ambito della disciplina delle società cooperative i ristorni costituiscono la forma caratteristica di attribuzione del vantaggio mutualistico rappresentando una forma di destinazione degli utili propria di questa forma societaria.

Essi sono attribuiti ai soci in proporzione agli scambi mutualistici intrattenuti con la cooperativa nel corso dell'esercizio e costituiscono un'integrazione dei redditi già corrisposti al socio (cooperative di lavoro, di produttori) o la restituzione di una parte dei costi sostenuti dal socio (cooperative di consumo).

Fino all'emanazione del D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 il ristorno era stato individuato solo dal punto di vista fiscale; solo con la riforma del codice civile l'istituto del ristorno è stato disciplinato dall'art. 2545-sexies c.c.<sup>1</sup> il quale, pur non attribuendo ad esso alcuna definizione, ha solo stabilito i criteri per l'attribuzione dei ristorni ai soci.

Stessa cosa dicasi anche per la definizione di "scopo mutualistico" i cui ristorni rappresentano la pratica realizzazione; l'assenza di una definizione è stata sopperita in parte dalla Relazione del Guardiasigilli al codice civile secondo il quale per scopo mutualistico si intende "*fornire beni o servizi od occasioni di lavoro ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che incontrerebbero sul mercato*" ed in parte dalla Corte di Cassazione che con sentenza n. 9513 del 31 marzo 1999 stabilisce che "*i ristorni in sostanza si traducono in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o i servizi acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e lavoro*".

---

<sup>1</sup> Art. 2545-sexies cod. civ. – *L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.*

Ne deriva che come osservato dalla dottrina<sup>2</sup>, tale mancata definizione da parte del legislatore è motivata dal rinvio alla disciplina statutaria, evitando così di configurare il ristorno come una pretesa assoluta o un diritto soggettivo dei cooperatori come meglio si vedrà in seguito.

Il rimando alle disposizioni statutarie della cooperativa è stato previsto anche dal Consiglio Nazionale del Notariato il quale, con lo studio n. 5308/I del 2004 in tema “I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative” evidenzia la necessità di *“indicazione nello statuto di qualsiasi cooperativa, anche a mutualità non prevalente, dei criteri per la ripartizione dei ristorni medesimi. Si ritiene che il ristorno debba essere obbligatoriamente previsto nello statuto della cooperativa (ex art. 2521, comma 3, n. 8, c.c.; art. 2545-sexies c.c.); è elemento essenziale del contratto di società cooperativa l'indicazione dei criteri per la distribuzione del vantaggio mutualistico, in via posticipata quale ristorno, ed in casi particolari anche in via anticipata”*.

Tuttavia anche dal disposto dell'art. 2521 comma 2 e comma 3 n. 8) c.c. è possibile “tracciare” una definizione di ristorno a seconda dell'ambito in cui esso matura:

- se l'attività mutualistica consiste nella vendita di beni ai soci (cooperativa di consumo) il ristorno è il rimborso della parte del prezzo pagato in eccedenza rispetto al costo di acquisizione dei beni da parte della cooperativa sommato ai costi di commercializzazione e alle spese di gestione generale;
- se l'attività mutualistica consiste nella acquisizione di prestazioni lavorative da parte dei soci (cooperativa di lavoro), il ristorno è la remunerazione ulteriore di tali prestazioni, pari alla differenza tra il ricavo ottenuto "vendendo sul mercato la prestazione del socio" e la "remunerazione base" della prestazione lavorativa sommata ai costi a alle spese di gestione generale;
- se l'attività mutualistica consiste nella acquisizione dei prodotti dei soci (cooperativa di produzione) il ristorno è la remunerazione ulteriore per il "conferimento di tali prodotti, pari alla differenza tra il ricavo ottenuto dalla alienazione a terzi del prodotto finito, il corrispettivo pagato ai soci per il conferimento, sommato ai costi di trasformazione e commercializzazione e alle spese di gestione generale.

***La legge n. 388 del 23 dicembre 2000 – art. 6, comma 23***

La legge n. 388 del 23 dicembre 2000 all'art. 6, comma 23 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2001) modificando l'art. 12 del D.P.R. 601/1973 aggiunge alle agevolazioni fiscali già presenti all'epoca per le società cooperative, quella per cui “*per le*

<sup>2</sup> V. Buonocore, Diritto della Cooperazione, Bologna, 1997 – E. Cusa, I ristorni nelle cooperative, Giuffrè Editore, Milano, 2006 – F. Galgano, Diritto Commerciale, Le Società, III Ed.

*società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali”.*

Ne deriva che se in passato i ristorni erano ammessi solo per le cooperative fra consumatori, la nuova formulazione dell’art. 12 del D.P.R. 601/73 ha esteso l’applicazione dei ristorni a tutti i settori di attività delle cooperative.

***La legge n. 142 del 3 aprile 2001 – artt. 3 e 4***

Con specifico riferimento alle cooperative di lavoro, la legge n. 142 del 3 aprile 2001 ha previsto la possibilità di erogare una maggiorazione salariale a favore dei soci lavoratori a titolo di ristorno secondo due diverse modalità di assegnazione:

- erogazione dell’incremento retributivo ai soci lavoratori;
- assegnazione ai soci lavoratori di un incremento gratuito della quota di capitale sociale.

Così come evidenziato dal CNDC<sup>3</sup>, la natura del ristorno nelle cooperative appena citate assume la connotazione di costo di esercizio in quanto rappresenta un incremento del costo del personale piuttosto che una quota di destinazione dell’utile.

Il ristorno così attribuibile, secondo l’art. 3, comma 2 della L. 142/2001<sup>4</sup> può essere erogato in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi; la circ. Min. Lavoro e Politiche fiscali n. 34 del 17 gennaio 2002 motiva l’inserimento di un limite alla distribuzione dei ristorni con lo scopo di evitare una ripartizione di utili mascherata dalla forma del ristorno.

Il successivo art. 4 della L.142/2001 evidenzia inoltre che i ristorni così distribuiti nell’ambito dei limiti imposti, non andranno assoggettati a prelievo contributivo ma solo a prelievo fiscale.

<sup>3</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Cooperative - “Raccomandazione in tema ristorni per le società cooperative” - Giugno 2003.

<sup>4</sup> L’art. 3, comma 2 della L. 142/2001 relativo al trattamento economico del socio lavoratore, elenca i ristorni tra i trattamenti economici ulteriori che possono essere erogati al socio lavoratore: “*omissis ..... b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazione delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 24 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, ratificato con modificazioni dalla L. n. 302 del 2 aprile 1951 e successive modifiche, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all’art. 5 della L. n. 59 del 31 gennaio 1992”.*

## **Il diritto del socio al ristorno**

Dalla lettura delle disposizioni del codice civile non emerge un diritto soggettivo del socio alla percezione del ristorno così come non viene riconosciuto al socio delle società lucrative un diritto alla distribuzione del dividendo, sussistendo sia nell'uno che nell'altro caso una semplice aspettativa che rimane subordinata all'andamento della gestione dell'impresa e alle successive eventuali delibere degli organi sociali preposti.

La possibile distribuzione di somme a titolo di ristorno è quindi subordinata alla presenza di risorse che permettono la restituzione per la cui operazione sarà necessario il conseguimento di un risultato economico positivo al termine dell'esercizio.

Si dovrà tuttavia fare attenzione che tale distribuzione dello "sbilancio positivo" per attribuzione di ristorni non comprometta il risultato finale del bilancio generando perdite di esercizio con conseguente configurazione non di una distribuzione di ristorno bensì di una distribuzione di parte del patrimonio.

## **La fase della determinazione dei ristorni**

La decisione di distribuzione dei ristorni in quanto atto caratteristico della gestione della cooperativa è di competenza dell'organo amministrativo da esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dallo statuto.

Infatti il ristorno rappresentando un beneficio economico da erogare a favore dei soci, può essere quantificato e riconosciuto dall'organo amministrativo solo dopo aver individuato e monetizzato le eventuali esigenze finanziarie o di capitalizzazione della cooperativa.

Quindi se la gestione corrente genera nuove risorse, queste dovranno essere destinate non solo al mantenimento del vantaggio mutualistico ma anche al mantenimento dello stesso nel tempo mediante l'accantonamento dei fondi necessari alla realizzazione del progetto; a tutto ciò seguirà poi eventualmente l'eventuale distribuzione dei ristorni.

Ne deriva che i ristorni dovranno essere inseriti dagli amministratori nella bozza di bilancio ed i criteri di determinazione dei medesimi dovranno essere inseriti oltre che nella relazione sulla gestione (in attuazione dell'art. 2, L.59/91, 1° comma e dell'art. 2545 c.c.) anche nella nota integrativa.

Inoltre si ritiene<sup>5</sup> che l'annotazione della nota integrativa debba essere effettuata, in quanto notizia complementare, anche in caso di non distribuzione del ristorno dovendo quindi in questo caso riportare le motivazioni che non hanno consentito la distribuzione.

Oltre all'approvazione dell'assemblea dei soci circa le determinazioni e/o proposte di riparto dei ristorni fatte dagli amministratori, sarà necessario anche il parere del collegio

---

<sup>5</sup> In tal senso la Commissione Cooperative del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, op. cit.

sindacale (se presente) circa la correttezza e la congruità dell'operazione da formalizzarsi nella relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio (art. 2429 c.c.).

### **Profili contabili e fiscali**

L'Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta sulla materia cercando di illustrare meglio una disciplina che per i vari provvedimenti legislativi intervenuti appare non di immediata percezione.

Tre circolari ministeriali - n. 53/E del 15 giugno 2002, n. 37/E del 9 luglio 2003, n. 35/E del 9 aprile 2008 - hanno fornito in sequenza cronologica un quadro di sintesi circa le caratteristiche dei ristorni ed il loro conseguente trattamento fiscale.

Appare opportuno premettere che la L. del 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) ai commi dal 460 al 466 e 468 dell'art. 1, ha modificato il trattamento tributario delle cooperative prevedendo in primis la distinzione tra cooperative a "mutualità prevalente" e cooperative a "mutualità non prevalente".

Il predetto comma 460 dispone che l'art. 12 della L. 16 dicembre 1977 n. 904 – secondo il quale non concorrono a formare il reddito imponibile le somme destinate a riserve indivisibili – non è applicabile al:

- 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole, dei loro consorzi, delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi;
- 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative con esclusione delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

Quindi la disposizione ha previsto l'assoggettamento a tassazione del 20% o del 30% degli utili netti annuali delle cooperative.

La circolare n. 35/E del 9 aprile 2008<sup>6</sup> evidenzia che il ristorno attribuito ai soci è integralmente deducibile ai fini della determinazione dell'utile netto preso a base per l'applicazione delle percentuali previste dal comma 460 della finanziaria 2005 sopra riportate; ciò in quanto il ristorno ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c. ha, secondo l'interpretazione ministeriale, una disciplina distinta rispetto a quella dell'utile e pertanto non rientra nella nozione di utile netto riportata dal citato comma 460.

Qualora invece l'avanzo derivante dall'attività con i soci non venga attribuito ai soci stessi ma destinato a riserva indivisibile per patrimonializzare la cooperativa, non è

---

<sup>6</sup> Si evidenzia che la circolare ministeriale pur affrontando il tema del trattamento dei ristorni nelle cooperative a mutualità prevalente, nulla riporta sulla applicabilità della normativa agevolativa ai ristorni deliberati dalle cooperative a mutualità non prevalente.

applicabile la deduzione esclusivamente delle somme assegnate ai soci (art. 12 del DPR n. 601/73<sup>7</sup>).

Sempre la circolare n. 35/E del 9 aprile 2008 evidenzia inoltre che indipendentemente dalle modalità di attribuzione del vantaggio mutualistico<sup>8</sup>, i ristorni sono deducibili dal reddito delle cooperative e dei loro consorzi per la quota di competenza a carico dell'esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base della determinazione dei ristorni.

Quindi i ristorni potranno essere dedotti:

- a. mediante imputazione diretta al conto economico dell'esercizio di competenza;
- b. considerando i ristorni come impiego di utili e quindi attraverso una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Ne deriva che nel caso a. qualora il ristorno sia imputato direttamente a conto economico come quota di costo o di rettifica di ricavo, le percentuali di tassazione del 20% o del 30% si applicano su un importo (utile netto) già decurtato della quota di ristorno; nel caso b. dove nulla transita da conto economico, i ristorni saranno dedotti dal reddito imponibile mediante variazione in diminuzione ai sensi del citato art. 12 del DPR n. 601/73.

Per evidenziare l'impatto fiscale del ristorno si riporta di seguito un esempio numerico supponendo una cooperativa a mutualità prevalente il cui utile lordo pari a 100 è per 60 relativo all'attività mutualistica, per 40 derivante dall'attività con i terzi.

L'importo che la cooperativa intende attribuire ai soci a titolo di ristorno è pari a 20<sup>9</sup>.

### ***Caso di ristorno imputato a conto economico***

Nel caso in questione l'utile netto sarà pari a 80 (100 – 20 di ristorno)

L'utile da sottoporre a tassazione sarà il 30% di 80, quindi 24

L'imposta IRES sarà il 27,5% di 24, quindi 6,6

L'utile netto - post imposte - ammonterà a 73,4

<sup>7</sup> Secondo l'art. 12 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 modificato dall'art. 6, comma 23, della L. 23 dicembre 2000 n. 388 "sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e dei servizi acquistati o di maggior compenso per i conferimenti effettuati

<sup>8</sup> L'attribuzione può essere diretta quando viene realizzata mediante un risparmio di spesa (minor prezzo) per i beni ed i servizi che il socio acquista dalla cooperativa (di consumo) oppure mediante una maggiore retribuzione che il socio percepisce per i beni ed i servizi ceduti alla cooperativa (di produzione e lavoro); indiretta quando alla società pratica nei confronti dei soci il prezzo di mercato (cooperative di consumo) o corrisponde ai soci stessi una retribuzione ordinaria (cooperativa di produzione e lavoro) e poi versa la differenza nella forma del ristorno alla chiusura dell'esercizio.

<sup>9</sup> Si assume per semplicità che il reddito imponibile sia assoggettato alla sola IRES con aliquota del 27,5%

Esso sarà destinato per il 3% (2,2) ai fondi per lo sviluppo della cooperazione, per il 30% (22,02) a riserva legale e per la quota residua (49,18) a riserva indivisibile.

<b>Risultato economico</b>	<b>100</b>
<i>di cui da attività mutualistica</i>	60
<i>di cui da attività esterna</i>	40
<b>Ristorno imputato a costo</b>	<b>(20)</b>
Utile lordo	80
Imposte sul reddito	(6,6)
Utile netto	73,4
Riserva obbligatoria (30% di 73,4)	(22,02)
Fondo mutuaistico (3% di 73,4)	(2,2)
Riserva indivisibile	49,18

#### *Caso di ristorno attribuito in sede di destinazione dell'utile*

Con gli stesi dati di partenza dell'esempio prima esposto, nel caso di ristorno non imputato a conto economico ma assimilato, di fatto, ad utile di esercizio attribuito ai soci, la situazione che si andrà a determinare sarà differente ma avrà lo stesso impatto fiscale.

In questo caso l'utile netto sarà pari a 93,4 mentre quello da assoggettare a tassazione sarà determinato sottraendo all'utile netto la quota imputata a ristorno.

<b>Risultato economico</b>	<b>100</b>
<i>di cui da attività mutualistica</i>	60
<i>di cui da attività esterna</i>	40
<b>Utile lordo</b>	<b>100</b>
Imposte sul reddito	(6,6)
<b>Utile netto</b>	<b>93,4</b>
<i>Destinazione:</i>	
Ristorno ai soci	(20)
Riserva obbligatoria (30% di 93,4)	(28,02)
Fondo mutuaistico	(2,2)
Riserva indivisibile	43,18

Calcolate sul 30% dell'utile lordo al netto dei ristorni:  
 $(100 - 20) = 80 \times 30\% = 24$

3% di:  $93,4 - 20 = 73,4$

Dalla comparazione dei due diversi metodi si evince lo stesso importo IRES determinato e quindi la neutralità dal punto di vista fiscale dei due procedimenti esposti.

### ***La rilevazione dei ristorni in P.D.***

Ai fini della rilevazione in partita doppia della distribuzione dei ristorni, così come raccomandato<sup>10</sup> è possibile considerare due diverse soluzioni a seconda se i ristorni sono distribuiti da cooperative di consumo o da cooperative agricole e di lavoro.

Nel primo caso si avrà dopo la delibera di distribuzione dell'utile maturato:

<sup>10</sup> Commissione Cooperative del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, op. cit.



		30.04.2010		
SP A.IX		<b>Utile di esercizio</b>	a <b>Diversi</b>	1000
		SP A.IV	<b>Riserva legale</b>	300
		SP A.V	<b>Riserva statutaria</b>	400
		SP D.14	<b>Soci c/ristorni</b>	300
Per destinazione utile di esercizio come da delibera del.....				

In sede di assegnazione ed erogazione del ristorno:

		01.05.2010		
SP D.14		SP C IV 1) <b>Soci c/ristorni</b>	a <b>Banche c/c</b>	300
Per distribuzione ristorni				

Altra soluzione (secondo caso) di contabilizzazione indicata che vede il ristorno come una rettifica ai ricavi è anche la seguente:

		01.05.2010		
CE A 5)		SP D.14 <b>Ricavi</b>	a <b>Soci c/ristorni</b>	300
Per rinuncia a proventi maturati e determinazione del ristorno				

In sede di assegnazione ed erogazione del ristorno:

		01.05.2010		
SP D.14		SP C IV 1) <b>Soci c/ristorni</b>	a <b>Banche c/c</b>	300
Per distribuzione ristorni				



### **Inquadramento ai fini IVA**

Trattandosi di una restituzione di somme in proporzione al valore complessivo dei ricavi riferibili al socio, la variazione in rettifica non coinvolge la sfera dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/72

Matera, 23.03.2010

Dott. Demauro Giuseppe